



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIOVANNI FALCONE”

Via Marchese Pensabene n. 34 – 90146 Palermo

Tel. 091 6710763 – Fax 091 6721146

Codice Fiscale 80056520820 – PAIC86900X

Codice univoco: UFR4DG

paic86900x@pec.istruzione.it – paic86900x@istruzione.it

www.icsgiovanrifalcone.edu.it



Circ. n. 51 del 03/10/2023

A tutti/e i/le docenti
Ai Coordinatori di classe Scuola Sec. I
grado
Alle famiglie
Al personale ATA
Al sito web dell'Istituto
I.C.S. “G. Falcone”
Quartiere San Filippo Neri
e p.c. al DSGA

Palermo, 03 ottobre 2023

Oggetto: Assenze e validità dell'Anno Scolastico per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

Con la presente circolare si ricorda che l'obbligo di istruzione dura 10 anni e va dai 6 ai 16 anni.

È finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il 18° anno di età.

Può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, attraverso l'istruzione parentale e nelle strutture accreditate per la formazione professionale.

In caso di inadempienza del suddetto obbligo scolastico, questa viene prontamente segnalata dall'istituzione scolastica agli Uffici preposti. I docenti coordinatori o referenti di classe comunicheranno alla dirigenza ogni anomalia riscontrata nella frequenza degli alunni per gli adempimenti consequenziali.

Per la Scuola Secondaria di Primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, come previsto dall'art. 5 c. 1 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di Primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Il monte ore annuale degli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado è di 990 ore annuali.

Per essere ammessi allo scrutinio finale per la valutazione dell'anno scolastico, lo studente deve aver frequentato per almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore complessivo previsto dall'ordinamento, cioè deve aver effettuato al massimo un numero di ore di assenza pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto, quantificabile in 247,5 ore annuali.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Si precisa che, per l'alunno che non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC con regolare permesso annuale di entrata/uscita anticipata risultante agli atti della scuola, nel conteggio finale non confluiranno tali ore di non presenza alle lezioni.

Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggiare le ore di assenza saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, il Collegio docenti può stabilire motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Nel caso non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non validità dell'Anno Scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Coerentemente con quanto indicato nella nota MIUR prot. n. 1483 del 04/03/2011, il Collegio docenti ha confermato con Delibera n. 30 dell'8 settembre 2023 le seguenti deroghe:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate e documentabili;
- gravi e documentate esigenze di famiglia;
- figli di genitori soggetti a limitazione della libertà;
- partecipazioni ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze riconducibili a confessioni religiose tra cui quelle che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
- assenze per alunni segnalati a forte rischio di dispersione scolastica che riprendono il percorso scolastico e per i quali vi sono elementi utili alla valutazione;
- altri motivi di carattere straordinario, ad oggi non individuabili, adeguatamente motivati.

Rientrano nella casistica precedentemente elencata anche le seguenti tipologie di assenza:

- infortunio avvenuto a scuola supportato da adeguata certificazione medica;
- interventi e malattie prolungate (con certificazione medica), che vengono pertanto escluse dal conteggio su registro elettronico.

La documentazione attestante le condizioni di cui alle suddette deroghe dovrà essere consegnata al docente coordinatore di classe che provvederà alla trasmissione in segreteria didattica per la necessaria protocollazione.

I docenti coordinatori, a seguito dei Consigli di Classe e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, avranno cura di informare le famiglie, tramite comunicazione scritta, di eventuali situazioni di frequenza irregolare degli alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate).

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al monte ore annuale definito per l'alunno nel piano educativo individualizzato.

La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze, riferito alla Scuola Secondaria di Primo grado, corrispondente al 25% del monte ore annuo:

	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	N. MINIMO PRESENZE	N. MASSIMO ASSENZE
SECONDARIA DI 1° GRADO	30 H	990 H	743 H	247 H 41 GG.

Il Dirigente scolastico
Massimo Valentino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.